

---

Legge regionale 07 maggio 2012, n. 16

**Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.**

(Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 09.05.2012 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 32/2002

Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 18 ter della l.r. 32/2002

Art. 3 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

Art. 4 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 167/2011 ha riformato l'istituto dell'apprendistato abrogando le norme contenute negli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), di cui l'articolo 18 ter della l.r. 32/2002 è attuazione, stabilendo, in particolare, all'articolo 7, comma 7, che per le regioni e i settori ove la disciplina del testo unico non è immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria, e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico, le regolazioni vigenti;

2. Il termine stabilito per il regime transitorio dall'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 167/2011 scade il 25 aprile 2012 e quindi è urgente modificare la normativa regionale al fine di recepire le nuove tipologie di apprendistato;

3. Al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti attuativi è prevista l'immediata entrata in vigore della legge.

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 32/2002*

omissis (1)

*Art. 2*

*Abrogazione dell'articolo 18 ter della l.r. 32/2002*

omissis (1)

*Art. 3*

---

*Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002*

omissis (1)

*Art. 4*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

---

**Note**

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .